

DOCUMENTO INFORMATIVO MiFID II

11 – 06 - 2018

Il presente documento informativo, rivolto ai clienti e potenziali clienti (di seguito congiuntamente i “**clienti**”) di Iniziativa Gestione Investimenti SGR S.p.A. (di seguito la “**Società**” oppure la “**SGR**”) è redatto ai sensi del Regolamento Consob, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 in materia di intermediari e sue integrazioni e modificazioni (di seguito anche il “**Regolamento Intermediari**”).

Scopo del documento è fornire informazioni sulla SGR ed i servizi di gestione del risparmio dalla stessa offerti nonché sulla natura ed i rischi dei FIA (Fondi di investimento alternativi) dalla stessa gestiti.

Copia aggiornata del presente documento è disponibile per la consultazione sul Sito www.igisgr.it e la SGR porterà sempre a conoscenza dei clienti le modifiche rilevanti che dovesse apportare al medesimo.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Dati societari

La SGR è una società costituita in forma di società per azioni denominata “Iniziativa Gestione Investimenti SGR S.p.A.”, in breve “IGI SGR S.p.A.”, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 12273390158, autorizzata, in data 22 ottobre 1998, dalla Banca d'Italia all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio a norma dell'art. 34 del TUF ed iscritta al n. 65 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia. Dal 23 luglio 2014 è iscritta al n. 17 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio – Sezione Gestori di FIA ex art. 35 del TUF (disponibile presso il sito www.bancaditalia.it).

La sede legale ed operativa della Società è stabilita in Milano in Via San Martino 17 - tel. 02 83425770, fax 02 804124, PEC igisgr@legalmail.it, sito internet www.igisgr.it.

La durata della SGR è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento ed eventuale proroga deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Il capitale sociale della SGR ammonta ad Euro 5.436.000,00 (cinquemilionequattrocentotrentaseimila/00), interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 10.872 (diecimilaottocentosettantadue/00) azioni.

La Società è controllata al 95,01% da CiPa S.p.A., società facente capo al *management* di IGI SGR. In particolare, alla data del presente documento informativo il capitale sociale di CiPa S.p.A. è detenuto da Matteo Cirila (55%), Amministratore Delegato di IGI SGR, da Paolo Merlano (17,25%), Responsabile dell'Area Amministrativa della SGR, da Enrico Palandri (20,5%), Vice Presidente di IGI SGR, e da Angelo Mastrandrea (7,25%) Dirigente della SGR, che detiene anche il restante 4,99% delle azioni della SGR.

Il Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica è composto da sette componenti, due dei quali sono Amministratori indipendenti. La carica di Amministratore Delegato è rivestita dal dott. Matteo Cirila.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto la Società ha per oggetto sociale l'istituzione, la costituzione e la gestione dei fondi comuni di investimento collettivo mobiliari di tipo chiuso (di seguito i "Fondi"). Lo scopo principale dei Fondi è quello di effettuare investimenti in aziende di piccola e media dimensione di diversa natura, caratterizzate da una efficiente guida imprenditoriale e dotate di interessanti prospettive di sviluppo futuro.

La Società attualmente gestisce i Fondi denominati "IGI Investimenti Quattro" e, a seguito dell'acquisizione e successiva fusione per incorporazione di Arca Impresa Gestioni SGR S.p.A., "IGI Investimenti Cinque" e "IGI Investimenti Cinque Parallel".

La SGR, inoltre, in data 31 maggio 2018, ha istituito un nuovo fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso e riservato, la cui denominazione è "IGI Investimenti Sei".

Reclami

La SGR ha istituito l'"Ufficio Reclami" cui compete la tenuta e l'aggiornamento del Registro reclami, nonché l'analisi dei reclami pervenuti al fine di individuare eventuali carenze organizzative e/o procedurali.

Ogni eventuale reclamo in merito all'attività di gestione può essere inviato per iscritto alla sede della SGR a Milano 20122 Via San Martino 17, anche a mezzo *fax* al n. 02 804124 o a mezzo *mail* all'indirizzo ufficio.reclami@igisgr.it.

La SGR, effettuato un esame articolato della problematica emergente dal reclamo, con il coinvolgimento di tutte le funzioni interessate, provvede a dare riscontro per iscritto al Cliente/potenziale Cliente in modo chiaro e in un linguaggio semplice e di facile comprensione le proprie determinazioni in relazione al reclamo in un termine non superiore a 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Il reclamo si intende composto nel caso in cui non pervenga alcuna altra comunicazione da parte del reclamante entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della risposta inviata dalla SGR.

Qualora il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta fornita dalla SGR, si segnala che con la delibera CONSOB del 4 maggio 2016 è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). Tale organismo mira ad agevolare la risoluzione delle controversie in materia finanziaria, affidando le funzioni di composizione delle vertenze tra investitori e intermediari ad un organo arbitrale, quale alternativa al ricorso al giudice civile.

L'accesso alla procedura, previsto per le controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori, è gratuito per l'investitore, che può presentare il ricorso personalmente o tramite un'associazione di consumatori, e sono previsti termini brevi (90 giorni dal completamento del fascicolo d'ufficio) per la decisione; non

rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro richieste di somme di denaro superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Per il funzionamento e l'utilizzo dell'ACF si rimanda al sito web dell'ACF: www.acf.consob.it.

Conflitti di interesse

La SGR si è dotata di una procedura interna "Gestione dei conflitti di interesse" che disciplina, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, c.d. AIFMD, dal Regolamento Delegato UE n. 231/2031 della Commissione del 10 dicembre 2012 e dal Regolamento Intermediari, gli aspetti inerenti l'operatività, le responsabilità e le relative procedure di controllo delle potenziali situazioni di conflitti di interesse.

La SGR identifica i potenziali conflitti di interesse e adotta idonee misure organizzative e procedurali, in modo da evitare che il patrimonio dei fondi sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti e che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio ai fondi ed ai suoi partecipanti.

Qualora le modalità organizzative adottate non fossero sufficienti a garantire che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli investitori, la SGR ne informa chiaramente gli investitori, prima di effettuare l'operazione in conflitto, ed adotta le misure opportune per ridurre le conseguenze del conflitto.

La SGR istituisce e aggiorna, in modo regolare, un registro nel quale si riportano le fattispecie nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Qualora lo desideri, il cliente ha diritto di ottenere maggiori dettagli circa la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR, inviando la richiesta alla sede della SGR.

Best transmission policy

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile nelle operazioni di investimento su strumenti finanziari disposte per conto dei fondi gestiti, coerentemente con quanto disciplinato nei regolamenti dei fondi gestiti.

I fondi mobiliari possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria. Tale liquidità può essere investita, in conformità a quanto disciplinato dai regolamenti dei fondi, in strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità, quotati e non quotati, depositi bancari, crediti e titoli rappresentativi di credito, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle disponibilità liquide dei FIA che non siano destinate ad essere distribuite ai partecipanti i fondi o relative agli impegni di spesa assunti dalla SGR per conto dei fondi stessi.

Incentivi

La SGR si è dotata di una procedura al fine di disciplinare le attività di individuazione, analisi e gestione della corresponsione e percezione di incentivi (*inducements*), con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse dei fondi e degli investitori.

Prima della sottoscrizione delle quote dei fondi offerti, in eventuale presenza di *inducements*, la SGR fornisce una informativa completa, accurata e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'importo (o il metodo di calcolo) dell'incentivo, oppure fornisce una descrizione sintetica dei termini essenziali degli accordi conclusi, informando l'investitore della possibilità di ottenere, su richiesta, ulteriori dettagli.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI OFFERTI DALLA SGR

La SGR, quale società di gestione del risparmio, istituisce e gestisce fondi comuni d'investimento, precisamente FIA alternativi mobiliari riservati di tipo chiuso e ne commercializza direttamente le quote.

Con riguardo alla normativa di riferimento - modificata da ultimo ad esito del recepimento della direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva AIFM) operato con modifiche al D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "TUF") apportate con il D. Lgs. del 4 marzo 2014, n. 44 - i fondi di investimento alternativo mobiliari sono disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera j) e dagli articoli 36 e seguenti del TUF, nonché dalla relativa normativa di attuazione emanata - tra gli altri - da Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con specifico riferimento ai fondi mobiliari. Tra le disposizioni di attuazione si segnalano in particolare il Provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 che, ad esito del recepimento della direttiva AIFM, abroga e sostituisce il Provvedimento sulla Gestione Collettiva del Risparmio della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 e s.m.i. (di seguito il "Regolamento di Banca d'Italia"), nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30 (di seguito il "DM"), recante il Regolamento attuativo dell'art. 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Si segnalano inoltre le disposizioni contenute nei Regolamenti CONSOB in materia di Intermediari (adottato con delibera Consob 20307 del 15 febbraio 2018) ed in materia di Emittenti (adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni).

Il fondo comune d'investimento costituisce un patrimonio autonomo, suddiviso in quote e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR.

La partecipazione al fondo avviene mediante la sottoscrizione di quote, che sono rappresentate da certificati nominativi che ne incorporano i diritti. La sottoscrizione avviene di regola con versamenti in denaro, a mezzo bonifico bancario a favore del Fondo presso la sede della Banca Depositaria.

La Società di Gestione non può in nessun caso utilizzare nell'interesse proprio e/o di terzi i beni di pertinenza del fondo dalla stessa gestito. Sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni dei creditori della SGR, né quelle dei creditori del depositario e/o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Eventuali azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse esclusivamente sulle quote di partecipazione possedute dai medesimi.

La partecipazione ad un fondo è retta e regolata dalle disposizioni del regolamento di gestione del fondo, che disciplina il rapporto contrattuale tra i partecipanti e la SGR.

Le modifiche alla politica di investimento del fondo, implicando una modifica del regolamento, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR, e il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato direttamente ai partecipanti.

La SGR mette a disposizione degli investitori presso la sede della Società di Gestione: (i) una relazione di rendiconto della gestione di ciascun FIA gestito da mettere a disposizione degli investitori entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; (ii) la relazione semestrale del fondo relativa ai primi 6 (sei) mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro 2 (due) mesi dalla fine del periodo di riferimento. La SGR predispone altresì un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote e le operazioni relative alla gestione del fondo stesso.

Nel regolamento di gestione di ciascun FIA sono specificate le modalità con cui sono fornite al partecipante informazioni dettagliate relative agli atti di acquisto o cessione di beni realizzati nella gestione del fondo e ai soggetti acquirenti o cedenti e al relativo gruppo di appartenenza.

INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Le quote dei fondi sono offerte in sottoscrizione da IGI SGR nell'ambito di un collocamento privato diretto rivolto esclusivamente a investitori professionali nonché a persone fisiche o giuridiche o altri soggetti che, pur non essendo investitori professionali, sottoscrivano o successivamente acquistino quote per un corrispettivo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ai sensi e con le deroghe previste dal DM 30/2015, attuativo dell'art. 39 del Testo Unico e dal Regolamento di gestione di ciascun fondo.

Il Regolamento Intermediari prevede che IGI SGR S.p.A. proceda alla preventiva alternativa classificazione in "controparti qualificate", "clienti professionali", ovvero "clienti al dettaglio" dei soggetti (i "Clienti") che sottoscrivono le Quote dei fondi di IGI. Le conseguenze della classificazione in parola riguardano le regole di condotta (previste dalla citata normativa) che la SGR è tenuta ad osservare nei rapporti con i Clienti.

In merito alla valutazione di appropriatezza, prima di poter accettare un cliente classificato come "professionale" o "al dettaglio" come investitore del Fondo, la SGR è tenuta a verificare se l'investimento nel Fondo è appropriato o meno per il potenziale sottoscrittore e a darne comunicazione allo stesso. Nel caso in cui la SGR ritenga che l'investimento non sia appropriato per il Cliente/potenziale Cliente, lo avverte di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora il Cliente o potenziale Cliente scelga di non fornire alla SGR le informazioni necessarie al fine della valutazione di appropriatezza, ovvero qualora tali informazioni non siano sufficienti, la SGR avverte il cliente/potenziale cliente che tali circostanze impediscono alla stessa di determinare se l'investimento sia appropriato.

Con riferimento alle “controparti qualificate”, la SGR non è tenuta a verificare se l’investimento nel Fondo sia appropriato o meno al potenziale sottoscrittore. La SGR informa i clienti circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

A tal proposito, si sottolinea come la SGR, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, può:

- a) trattare come “cliente al dettaglio” il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come “cliente professionale”, ovvero “controparte qualificata”, convenendo di fornirgli un livello più elevato di protezione (*DOWNGRADING*);
- b) trattare come “cliente professionale” il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come “controparte qualificata” (*DOWNGRADING*);
- c) trattare come “cliente professionale” il cliente considerato “cliente al dettaglio” (*UPGRADING*);

Qualora, in particolare, la SGR constati che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta i provvedimenti appropriati.

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEI CLIENTI

Ogni fondo ha un depositario che adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il depositario detiene, altresì, le disponibilità liquide del fondo o monitora le disponibilità liquide depositate presso eventuali soggetti terzi autorizzati.

I rapporti fra la SGR e il depositario sono regolati da un’apposita convenzione, che definisce, tra l’altro, le procedure attinenti all’esecuzione dei servizi gestori ed amministrativi.

La convenzione contempla, inoltre, le modalità con cui il depositario è informato in occasione delle transazioni aventi ad oggetto i beni immobili dei fondi, per poter effettuare i relativi controlli, nonché per provvedere al regolamento dei corrispettivi.

Il depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei singoli partecipanti ai fondi per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi che gli derivano dallo svolgimento dell’incarico.

Ove sussistano motivazioni obiettive e in conformità alla normativa applicabile in materia di gestione collettiva del risparmio, il depositario ha facoltà di avvalersi per l’assolvimento dei propri obblighi di uno o più soggetti terzi a cui lo stesso può delegare, in conformità alla normativa applicabile, le funzioni di custodia degli strumenti finanziari dei fondi, con esclusione degli obblighi di registrazione adeguata.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito

ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dai fondi o dai partecipanti in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

INFORMAZIONI CONCERNENTI I PRINCIPALI RISCHI COLLEGATI ALL'INVESTIMENTO NEI FIA MOBILIARI RISERVATI CHIUSI

Di seguito si riporta una descrizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei principali rischi che connotano l'investimento nei fondi comuni di investimento collettivo mobiliari riservati di tipo chiuso.

- (i) Rischio di mercato: è il rischio connesso alla probabilità che variazioni sfavorevoli del contesto di mercato incidano negativamente sulla *performance* del Fondo. Rilevano, in particolare, le possibili fluttuazioni del valore degli *asset* oggetto di investimento. I rischi di mercato possono essere direttamente quantificabili sia per ogni partecipazione in portafoglio sia per il Fondo nel suo complesso. In tale ambito rientra anche il rischio Paese che attiene alla stabilità del quadro normativo;
- (ii) Rischio di credito: è il rischio derivante dall'inadempienza delle controparti del Fondo. Vi rientra il rischio di inadempimento degli Investitori, relativamente agli obblighi assunti in termini di impegni sottoscritti;
- (iii) Rischio di liquidità: è definito come il rischio che il Fondo non sia in grado di far fronte ai propri impegni, in quanto le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per far fronte alle necessità di cassa di breve periodo. Tale rischio incorpora, tra l'altro, il rischio che gli *asset* in portafoglio possano non essere prontamente smobilizzati senza incorrere in perdite rilevanti, in considerazione della natura di tali *asset* e/o particolari situazioni di stress di mercato;
- (iv) Rischio di controparte: rappresenta il rischio che il soggetto o i soggetti con cui il Fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Inoltre, la performance degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti;
- (v) Rischio operativo: esprime il rischio che deriva in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali;
- (vi) Rischio di concentrazione: è il rischio derivante dalla potenziale elevata concentrazione delle partecipazioni in portafoglio in termini di peso dell'investimento sul totale, concentrazione geografica e di controparte;
- (vii) Rischio di tasso di interesse: rappresenta il rischio di variazione dei tassi di interesse che può avere delle ripercussioni sui contratti di finanziamento e su eventuali contratti derivati, in particolare sugli interessi passivi e sui differenziali che il Fondo è tenuto a riconoscere agli istituti di credito;
- (viii) Rischio di cambio: è il rischio derivante da una variazione avversa dei tassi di cambio;
- (ix) Rischio di governance: è il rischio derivante da carenze nel sistema di *governance* adottato dalla Società di Gestione nonché carenze dei sistemi di controllo interno;

- (x) Rischio normativo e regolamentare: il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale ed internazionale, o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza o modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e disinvestimento;
- (xi) Rischio fiscale: il rendimento dell'investimento nelle Quote da parte di ciascun Investitore potrà essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti (i) il regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) il trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo (iii) il trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o (iv) il trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori;
- (xii) Rischio di decisioni avverse nei confronti degli Investitori di minoranza: essendo attribuito a determinate maggioranze degli Investitori il potere di approvare, attraverso delibere assunte dall'Assemblea degli Investitori, decisioni quali, tra l'altro, la sostituzione della Società di Gestione e la modifica delle politiche di investimento del Fondo, vi è il rischio che gli Investitori di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote.
- (xiii) Altri rischi: l'investimento nel Fondo comporta, altresì, un certo grado di rischio connesso alla circostanza che la gestione del Fondo, considerata la sua natura di FIA riservato, può avvenire senza tener conto dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati. La Società di Gestione non può assicurare che lo scopo del Fondo venga raggiunto, né che vi sia la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo, inoltre, può variare significativamente di anno in anno. A tale riguardo, il rischio degli Investitori resta però, in ogni caso, limitato all'ammontare sottoscritto da ciascuno di essi, secondo quanto previsto dal Regolamento di ciascun fondo.

INFORMAZIONI CONCERNENTI I PRINCIPALI COSTI INERENTI AI PRODOTTI OFFERTI

Si rappresentano di seguito i principali oneri connessi all'investimento nei fondi riservati di tipo chiuso. Considerato che non è possibile quantificare a priori l'ammontare massimo delle spese, di seguito indicate che vengono pertanto elencate solo per voci.

Oneri a carico del sottoscrittore

- Imposte di Bollo e spese di spedizione;
- imposte e oneri in relazione alla sottoscrizione ed emissione di quote;
- oneri e spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati.

Oneri a carico del Fondo

- Commissione di gestione della Società di Gestione;

- compenso spettante al Depositario, oltre alle spese e alle commissioni bancarie per le attività svolte dal Depositario per la gestione corrente del fondo e le eventuali imposte di bollo;
- somme corrisposte alle Società *Target* possedute e/o ai venditori per la sottoscrizione e/o acquisto di Strumenti ed ogni spesa sostenuta in relazione a operazioni di investimento;
- spese sostenute e costi in relazione ad operazioni di disinvestimento;
- spese di istituzione del fondo;
- spese di tenuta della contabilità e di redazione, revisione e certificazione dei Documenti Contabili del fondo;
- spese di redazione, traduzione, stampa e invio di documenti informativi;
- spese legali e giudiziarie nell'interesse esclusivo del fondo, oneri finanziari, oneri relativi al funzionamento dell'Advisory Board, del Comitato Investimenti e del Comitato Strategico (ove previsti nel Regolamento di gestione del Fondo), nonché il rimborso delle spese;
- premi assicurativi;
- altre spese.

Oneri a carico della Società di gestione

Sono a carico della SGR le spese di amministrazione, cioè tutte le spese necessarie per l'amministrazione e l'organizzazione della propria attività, ivi comprese analisi ed indagini di mercato, studi di settore e, comunque, attività di carattere generale non riferite a specifiche opportunità di investimento e disinvestimento; compensi per eventuali prestazioni di consulenza e collocamento fornite alla SGR in relazione all'attività di promozione del fondo; sono pure a carico della Società di Gestione tutte le spese che non siano specificatamente indicate nel regolamento del fondo a carico di questo o dei singoli partecipanti ovvero non siano a questi inerenti.